

Avv. GIUSEPPE OLIVARI
Corte degli Adorni, 6
73100 Lecce
Tel. 0832248580-Cell. 3398114094
Pec: olivari.giuseppe@ordavvle.legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE DELLA SPEZIA -SEZIONE LAVORO
ATTO DI RIASSUNZIONE DEL RICORSO R.G. N. 466/2017 GIA'
PROPOSTO ALL'ECC.MO TRIBUNALE

Per la sig.ra **SCARATI MARIA ANGELA**, nata a San Pietro Vernotico (BR) il 14.06.1976, residente a Lecce (LE) alla via Milizia n. 35, C.F. **SCRMNG76H54I119O**, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Olivari del foro di Lecce (C.F. **LVRGPP76D06D883J**, fax 0832248580 e PEC: olivari.giuseppe@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliati in La Spezia presso lo studio dell'avv. Andrea Segreti (C.F. **SGRNDR73A27E463Z**, pec: andrea.segreti@avv.sp.legalmail.it) alla via XXIV maggio n. 103, in virtù di mandato a margine del presente atto

Ricorrente

Contro **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro in carica e **USR PUGLIA - UFFICIO IV AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI, USR PUGLIA - UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TARANTO, USR PUGLIA - UFFICIO III AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI** in persona dei rispettivi dirigenti in carica

Convenuti

FATTO

1) Con ricorso R.G. n. 466/2017 la sig.ra Scarati ha adito il Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, chiedendo che fosse riconosciuto e dichiarato il suo diritto ad essere trasferita dall'1.9.2016 su posto di scuola primaria (comune o lingua inglese) negli Ambiti delle province di Brindisi in via principale,

Avv. Giuseppe OLIVARI
Le conferisco ampio mandato a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, nonché in quello eventuale di appello, di opposizione, di convalida, di esecuzione, munendola di ogni facoltà di legge nessuna esclusa od eccettuata, compresa quella di transigere, conciliare, nominare Avvocati e Procuratori, ed eventuali sostituti. Dichiaro di essere stata informata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.
Da Lei previamente informata ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, La autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l'eventuale componimento bonario della presente lite, e comunicare gli stessi ai Suoi collaboratori, ed eventuali sostituti, ed ai Suoi dipendenti e a diffondere detti dati nei limiti pertinenti all'incarico a Lei conferito.
Ratifico sin d'ora il Suo operato.
Eleggo domicilio in La Spezia presso lo studio dell'avv. Andrea Segreti alla via XXIV maggio n. 103, Lecce-La Spezia, 26.09.2018

MARIA ANGELA SCARATI

E' autentica

Taranto in via graduata e Bari in via ulteriormente graduata, ovvero secondo l'ordine delle preferenze di Ambito territoriale espresso nella domanda, posto conferito ad altro aspirante fornito di punteggio inferiore o pari (salvi i criteri di preferenza a parità di punteggio) o comunque disponibili per i movimenti dell'a.s. 2016/17.

2) Con sentenza n. 248/2017, pubblicata il 26.09.2017, l'Ecc.mo Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Scarati stabilendo che: *“accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al trasferimento, con decorrenza dal 1° settembre 2016, su posto di scuola primaria (comune o di lingua inglese) nell'Ambito territoriale per la Provincia di Brindisi, ovvero, gradatamente, in quello per la Provincia di Taranto od in quello per la Provincia di Bari, ovvero ancora secondo il residuo ordine di preferenza di Ambito espresso nella sua domanda, secondo il punteggio ad essa attribuito”*.

3) In ottemperanza alla predetta decisione, con atto n. 9823, del 17.11.2017, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi ha disposto il trasferimento della docente Scarati sull'Ambito 11 della Provincia di Brindisi in sovrannumero e a disposizione presso l'Istituto Comprensivo “Commenda” di Brindisi.

Per l'a.s. 2018/19 la ricorrente ha, poi, ottenuto il trasferimento provinciale presso l'Istituto scolastico “Cappuccini” di Brindisi, Ambito 11, su posto comune.

4) Con ricorso in appello R.G. n. 133/2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha impugnato la ridetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Genova, riproponendo all'Ecc.ma Corte di Appello



censure ed argomentazioni già più volte disattese dalla giurisprudenza maggioritaria.

5) Con atto di costituzione, depositato il 14.08.2018, si costituiva nel predetto giudizio di appello la sig.ra Scarati chiedendo il rigetto del ricorso in appello, con conferma della sentenza dell'Ecc.mo Tribunale della Spezia.

6) Con sentenza n. 291/2018, pubblicata il 19.09.2018, l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, Sezione Lavoro, ha dichiarato la nullità dell'impugnata sentenza per difetto del contraddittorio, rimettendo la causa al giudice di primo grado, con termine di mesi tre per la riassunzione e compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Premesso quanto innanzi, con il presente atto la sig.ra SCARATI MARIA ANGELA, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Olivari, anche in virtù di mandato a margine del presente atto

RIASSUME

Innanzitutto all'Ecc.mo Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, in esecuzione della sentenza n. 291/2018 dell'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, Sezione Lavoro, il ricorso R.G. n. 466/2017 a suo tempo già proposto innanzi all'Ecc.mo Tribunale adito, contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri, riproponendo le censure e comunque i motivi di impugnazione che si leggono nel predetto ricorso e che di seguito si trascrivono.

1) La ricorrente è docente a tempo indeterminato di SCUOLA PRIMARIA (posto comune). Iscritta nelle graduatorie ad esaurimento ex lege n. 124/1999 e succ. modd. è stata assunta dall'1.09.2015 in forza dell'art. 1, comma 98, lett. C), della legge n. 107/2015 (cd. "buona scuola").



2) Al fine di ottenere **la sede definitiva è stata obbligata** a produrre domanda di trasferimento per un Ambito territoriale su base nazionale. In difetto sarebbe stata assegnata d'ufficio, sempre su base nazionale.

Ha quindi prodotto domanda di trasferimento ai sensi dell'O.M. n. 241/2016 e CCNI mobilità dell'8.4.2016, partecipando alla fase C dei movimenti ex art. 6 CCNI cit., con un PUNTEGGIO di p. 36 per il comune di ricongiungimento ai familiari e p. 30 per il resto del territorio.

Ha chiesto di concorrere anche su posti di lingua inglese.

3) Nella domanda ha espresso quale prima preferenza l'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 17, comprendente il comune di residenza e ricongiungimento (Lecce), poi a seguire, in ordine, gli altri Ambiti della provincia di Lecce (ambiti 18, 19, 20) e poi quelli della regione Puglia, secondo l'ordine contenuto nella domanda e precisamente: Brindisi Ambiti 11 e 12; Taranto Ambiti 23, 21 e 22; Bari Ambiti 1, 5, 6, 2, 3, 4, 7; a seguire gli Ambiti della Provincia della BAT e di Foggia (cfr. domanda di mobilità allegata in atti).

Infine altre preferenze su base nazionale.

4) Alla pubblicazione dei trasferimenti, intervenuta il 29.07.2016, la ricorrente ha però appreso di non aver ottenuto alcuna assegnazione né in Puglia né in regioni limitrofe, ma di essere stata trasferita nella regione Piemonte, precisamente sull'AMBITO TERRITORIALE 0011, comprendente comuni della provincia di Alessandria.

Il predetto Ambito è stato indicato dalla ricorrente nella propria domanda di trasferimento come 76° preferenza.



Successivamente con Pec del 24.08.2016 l'Amministrazione ha comunicato alla ricorrente la sua assegnazione definitiva per il prossimo triennio presso l'Istituto 2° Circolo di Valenza (Ambito PIE0000011).

5) Dagli stessi movimenti pubblicati risultavano però moltissime assegnazioni di aspiranti peggio graduati, alcuni addirittura con punti zero o prossimi allo zero, e tutti senza indicazione di precedenza, che avevano ottenuto sedi negli Ambiti delle province di Brindisi, Taranto e Bari.

6) Certa che si trattasse di un errore informatico, ha inoltrato all'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce la richiesta di tentativo di conciliazione facoltativo ex art. 135 CCNL scuola.

Tale tentativo, in cui la ricorrente riponeva speranze risolutive, si è concluso negativamente.

La ricorrente, infatti, nella considerazione della evidente illegittimità dell'operato dell'Amministrazione non ha ritenuto congrua la proposta conciliativa formulata dall'Amministrazione e cioè un Ambito territoriale della regione Toscana, comunque distante centinaia di chilometri rispetto alla sede di residenza e comunque a quella a lei spettante in virtù del proprio punteggio.

7) Va altresì precisato che nelle more, al fine di ovviare anche solo temporaneamente ai danni irreparabili derivanti dal trasferimento che si contesta, la ricorrente ha presentato domanda di assegnazione provvisoria in provincia di La Spezia per l'a.s. 2016/17, beneficiando della precedenza prevista dall'art. 8, comma 1, punto VI, lettera O, del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016/2017.



Tanto in quanto la ricorrente è coniuge di militare, che è stato assegnato d'ufficio per servizio nella provincia di La Spezia.

Pertanto la ricorrente attualmente e solo per l'a.s. 2016/17 è in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale n. 1 di La Spezia.

Pertanto, con il presente atto la ricorrente ha interesse ad adire codesto Ecc.mo Giudice del Lavoro per il riconoscimento del suo diritto ad essere trasferita, dall'01.09.2016, su posto di scuola primaria (comune o lingua inglese) negli Ambiti delle province di Brindisi, o di Taranto, o di Bari secondo l'ordine delle preferenze di Ambito territoriale espresso nella domanda, posto conferito ad altro aspirante fornito di punteggio inferiore o pari (salvi i criteri di preferenza a parità di punteggio) o comunque disponibile per i movimenti dello stesso anno scolastico.

Tanto per i seguenti

MOTIVI

A) L'art. 6 del CCNI 8.04.2016, che disciplina le *"fasi dei trasferimenti e dei passaggi"*, per la fase C, ossia quella oggetto dell'odierna fattispecie, dispone: *"Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito*



della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

L'allegato 1 al CCNI 8.04.2016 – ordine delle operazioni nei trasferimenti...- stabilisce, con disposizione ripetuta per tutte le fasi, ed anche per la fase C, che: "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli (id est dal punteggio) allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".

L'art. 8 del CCNI citato stabilisce le disponibilità dei posti ai fini dei movimenti e prevede che queste siano determinate: "... dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni...) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo...". Al punto 3: "Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo... e sprovvisti di personale titolare; b) le cattedre ed i posti... vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo...; c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato".

Il punto 4 soggiunge che: "Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita...". Il punto 6, seconda



parte: *“Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all'inizio delle operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti”*.

All'art. 9, con disposizioni specifiche per la scuola primaria, è stabilito al punto 8, che: *“Il posto di una qualsiasi tipologia presente nell'organico di diritto della scuola dell'infanzia e primaria, resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia... eventualmente disposto nel corso dei movimenti è utilizzabile per i trasferimenti interprovinciali...”*.

Insomma, l'assetto normativo è chiaro nel fissare i punti fermi della procedura:

- 1) rendere quanto più ampio possibile il serbatoio di posti da cui attingere per soddisfare le richieste degli aspiranti;
- 2) trattare le preferenze in base al principio meritocratico, cioè in base al punteggio.

Sul primo punto la guida è fissata dalla fonte primaria già citata, l'art. 1, comma 108, l. n. 107/15, che istituisce appunto per l'anno in questione un piano straordinario di mobilità, destinando ad esso *“tutti i posti vacanti e disponibili”*.

Sul secondo, basta osservare che **la procedura in questione ha pacificamente natura concorsuale, per essere finalizzata ad assegnare delle utilità limitate rispetto alla platea degli aspiranti. Ed ogni procedura concorsuale va governata dal principio meritocratico, in ossequio anche ai canoni di correttezza, trasparenza ed imparzialità che**



devono governare l'azione della P.A., anche in sede di gestione del rapporto di lavoro privatistico e comunque sulla base della buona fede e correttezza contrattuale.

Tanto a maggior ragione nella fattispecie, nella quale una fonte legislativa ha scardinato l'appartenenza del docente ad una scuola (istituendo "l'Ambito territoriale" di assegnazione) e previsto una tornata di nomine su base nazionale, con conseguente **obbligatoria procedura straordinaria di trasferimento e assegnazione, sempre su base nazionale.**

L'utilità di cui si tratta è, quindi, particolarmente consistente, trattandosi di salvare o travolgere degli assetti personali e familiari per giunta in un orizzonte geografico e temporale imprevedibile.

Il principio meritocratico va allora applicato nella specie in maniera rigida, rigorosa e trasparente.

Del resto, s'è visto che nel caso presente la ricorrente è stata trasferita nella contestata sede in Piemonte, precisamente sull'AMBITO TERRITORIALE 0011, Ambito indicato dalla ricorrente nella propria domanda di trasferimento come 76° preferenza, nonostante la pacifica disponibilità di posti assegnati a candidati peggio graduati in province indicate tra le prime preferenze.

In particolare dall'analisi dei Bollettini dei trasferimenti pubblicati dagli Ambiti Territoriali per la Provincia di Taranto e di Bari (allegati in atti) la ricorrente ha riscontrato la presenza di molti docenti con un punteggio inferiore rispetto al suo, pur concorrendo per la stessa classe di concorso (scuola primaria), per la stessa tipologia di posto (comune), nonché per la



stessa fase (assegnazione in ambito nazionale) e senza che risultino titolari di alcuno dei criteri di precedenza stabiliti dall'art. 13 CCNI citato.

I predetti insegnanti hanno, quindi, ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi Ambiti di preferenza scelti dalla sig.ra Scarati pur avendo un punteggio inferiore rispetto al suo.

In particolare negli Ambiti della provincia di Taranto risultano trasferiti 36 insegnanti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente (cfr. doc. 4, i nominativi sono stati evidenziati).

Tanto si è verificato anche nella provincia di Bari, dove risultano trasferiti più di 100 insegnanti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente (cfr. doc. 5, i nominativi sono stati evidenziati).

Dall'analisi del Bollettino dei trasferimenti pubblicato dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi (allegato in atti) la ricorrente ha, poi, riscontrato la presenza di molti docenti assegnati su posto di lingua inglese con un punteggio inferiore rispetto al suo.

La ricorrente, in possesso anche del titolo per insegnare lingua inglese nella scuola primaria, nella domanda di mobilità ha manifestato il suo interesse a partecipare anche ai trasferimenti per i posti di lingua inglese nella scuola primaria con le medesime preferenze espresse per il posto comune.

Ciò significa che, per ogni preferenza espressa (Ambito), l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare prima la disponibilità di posti ordinari e poi di lingua inglese, ma **in nessun caso passare alla preferenza successiva**, in presenza di posti nell'una o nell'altra tipologia. Tanto anche ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'O.M. n. 241/2016.



In difetto è violato il principio del merito rappresentato dal punteggio.

Negli Ambiti della provincia di Brindisi per il posto di lingua inglese risultano trasferiti 6 insegnanti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente (cfr. doc. 3, i nominativi sono stati evidenziati, a titolo esemplificativo se ne indicano alcuni: Aguglia Maria Florinda p. 9, Mogavero Giovanna p.19, Cutrino Fausta p. 24).

Alla luce della predetta documentazione si appalesa evidente il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento in uno degli Ambiti pugliesi, indicati prioritariamente nella domanda di mobilità, ed in base all'ordine dalla stessa prescelto nella predetta domanda.

Di conforto alle rivendicazioni della ricorrente è la giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Trani con ordinanza n. cron. 28744/2016, del 16.09.2016, R.G. n. 5890/2016, ha stabilito che: *“Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'Amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.*

...Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa..., concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata



all'O.M.), dell'art. 6 CCNI mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, D.P.R. n. 487/1994".

Dello stesso avviso il Tribunale di Pavia: *"sussiste il fumus di fondatezza della domanda, per violazione dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8.4.2016 e dell'O.M. n. 241/2016"* (Trib. Pavia ord. 11.11.2016, R.G. n. 1416/2016).

Anche il Tribunale di Venezia, affrontando lo stesso thema decidendum del contenzioso Scarati, dopo aver richiamato le norme e le disposizioni inerenti la fattispecie, ha così lucidamente stabilito: *"è in questa prospettiva che, ad avviso del giudicante, va intesa la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto": infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze"* (Tribunale di Venezia ordinanza n. cron. 6962/2016, del 24.11.2016, R.G. n. 2010/2016).

Infine con specifico riferimento alla necessità di applicazione del principio meritocratico a prescindere dal tipo di posto, comune o di lingua, prescelto prioritariamente, il Tribunale di Ravenna con ordinanza cron. n. 3683/2016, del 15.11.2016, R.G. n. 879/2016, ha stabilito che: *"Pertanto, nell'assenza di giustificazioni circa il motivo dell'applicazione di un siffatto criterio anti meritocratico in luogo del principio del merito, che al contrario, oltre ad*



informare in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità), risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione, la domanda della ricorrente è fondata...".

"Poco importa che la ricorrente nella domanda di mobilità abbia indicato quale prima tipologia di posto quello "comune" e successivamente quello di "inglese" (che è quello, come sopra visto, assegnato alla docente che la precede pur con punteggio inferiore), dovendosi evidentemente riconoscere la priorità alla preferenza manifestata sugli ambiti e non già sul tipo di posto (peraltro, in assenza di disposizione espressa contraria la quale, considerata l'evidente singolarità, bene dovrebbe essere espressamente prevista, salva sempre la valutazione sulla legittimità della stessa)" (Trib. Ravenna ordinanza cron. n. 3683/2016, del 15.11.2016, R.G. n. 879/2016).

B) Tanto premesso, è evidente che le deviazioni dal principio meritocratico siano macroscopiche.

In nessun caso un risultato concorsuale può assegnare un'utilità ad un aspirante che ha addirittura un punteggio inferiore, lasciando compresse le aspettative di chi precede.

Ed a ben vedere non è nemmeno rilevante indagare gli aspetti tecnici interni (algoritmo informatico) con cui la P.A. ha gestito la procedura.

Difatti, nel caso presente **quel che conta è il risultato della procedura** (che, è bene rammentarlo, è comunque gestita unilateralmente dall'Amministrazione).

Allorchè si constata decine di posti assegnati negli Ambiti richiesti, ad aspiranti forniti di punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, privi di



precedenza, è evidente che **il risultato è contrario all'ordine di graduatoria** e quindi illegittimo.

Di tale illegittimità, per violazione dell'art. 97 Cost., della buona fede e correttezza contrattuale, per violazione dei principi in tema di assegnazione concorsuale di beni della vita, sono partecipi anche gli atti contrattuali (CCNI 08.04.2016) o amministrativi generali (OM n. 241/16) che, quand'anche in tesi correttamente applicati, hanno comunque reso possibile un tale distorto risultato. Gli stessi sono da disapplicare e/o annullare.

Vanno quindi ristabiliti i diritti contrattuali della ricorrente, con assegnazione, secondo l'ordine delle preferenze, di uno dei posti assegnati ad aspiranti peggio graduati o comunque disponibili per l'a.s. 2016/17.

II. Le argomentazioni difensive svolte dall'Amministrazione nei due gradi di giudizio, innanzi al Tribunale della Spezia e alla Corte di Appello di Genova, sono state lucidamente disattese dalla giurisprudenza.

Ed infatti il Tribunale di Venezia, affrontando lo stesso thema decidendum del contenzioso Scarati, dopo aver richiamato le norme e le disposizioni inerenti la fattispecie, ha così lucidamente stabilito: *“Ad avviso di questo giudicante – in linea con l'orientamento già espresso da questo Tribunale in plurimi provvedimenti cautelari (di primo grado e reclamo) – in base alle richiamate disposizioni contrattual-collettive disciplinanti le modalità di attuazione della mobilità, l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che nei vari ambiti richiesti tra le preferenze poteva essere, appunto, diverso (da cui l'inutilizzabilità dell'ordinario sistema della graduatoria unica nazionale).*



In altre parole il Miur non doveva, come invece ha fatto, confrontare le prime preferenze indicate dai docenti, poi le seconde, quindi le terze e così via, assegnando la sede al docente con maggior punteggio tra coloro che avessero indicato la sede allo stesso livello di preferenza, ossia considerando prioritariamente l'aggregazione delle preferenze di pari livello e il punteggio solo come criterio successivo.

Il medesimo Ministero avrebbe invece dovuto determinare l'ordine di graduatoria degli aspiranti, per ciascuna preferenza da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze", sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al contratto stesso, ossia in base al punteggio" (Tribunale di Venezia sentenza 11.05.2017, n. 288, dello stesso avviso Tribunale di Venezia ordinanza n. cron. 6962/2016, del 24.11.2016, R.G. n. 2010/2016).

*Dello stesso avviso il Tribunale di Brescia: "Secondo le previsioni contrattuali già citate, l'amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. È in questa prospettiva che va intesa la previsione di cui all'allegato 1 per cui "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto". Infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere un'univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, **ma occorreva***



l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze" (Tribunale di Brescia sentenza 01.06.2017, n. 747).

Ed ancora il Tribunale di Forlì: *"Il partecipante con il punteggio più alto prevale in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che avevano indicato quel determinato ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze"* (Tribunale di Forlì sentenza 12.07.2017, n. 211).

Anche il Tribunale di Latina ha stabilito che: *"Neppure può ritenersi che la previsione dell'allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza ecc.) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale.*

L'allegato al CCNL, infatti, parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dallo loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione). Tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto", bensì "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" (con la precisazione che "A parità di punteggio



e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...”).

Aderendo a tale impostazione, l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA privilegia chi ha un punteggio maggiore; il tutto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso” (Trib. Latina ordinanza del 14.03.2017).

Alla luce della predetta giurisprudenza si appalesa evidente il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento in uno degli Ambiti pugliesi, indicati prioritariamente nella domanda di mobilità, ed in base all'ordine dalla stessa prescelto nella predetta domanda.

III. In subordine, ove l'Ecc.mo Tribunale non dovesse condividere le motivazioni sopra esposte si deve evidenziare che le argomentazioni dell'Amministrazione sono prive di fondamento anche sotto altro aspetto.

Le argomentazioni dell'Amministrazione appaiono una giustificazione ex post per contrastare un contenzioso che ha coinvolto l'intero territorio nazionale con centinaia di ricorsi in tutta Italia.



Tale dubbio trova il suo fondamento nella circostanza che in taluni casi nonostante i docenti abbiano indicato nella domanda di trasferimento gli Ambiti nella stessa posizione siano stati preferiti insegnanti con punteggio inferiore.

Tanto si è verificato anche nell'odierna fattispecie, infatti alcuni docenti che hanno indicato nella loro domanda di mobilità gli Ambiti della provincia di Brindisi come la sig.ra Scarati al 5° e 6° posto dell'ordine delle preferenze pur avendo punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente sono stati trasferiti nei predetti Ambiti, smentendo quindi la tesi sostenuta dall'Amministrazione.

A titolo esemplificativo si veda la domanda della sig.ra Cutrino Fausta (trasferita sull'Ambito 11 ed avente punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente) che come la sig.ra Scarati ha indicato gli Ambiti 11 e 12 della provincia di Brindisi al 5° e 6° posto.

Anche da tanto l'evidente illegittimità dell'operato dell'Amministrazione.

In subordine ove mai l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere che il criterio disciplinante la mobilità sia quello indicato dal Ministero, ma lo si esclude categoricamente, si chiede ex art. 421 c.p.c. che venga imposto all'Amministrazione di produrre tutte le domande di mobilità dei docenti trasferiti negli Ambiti delle province di Brindisi, Taranto e Bari con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, docenti già indicati nel ricorso ora riassunto e nei bollettini dei trasferimenti prodotti con il predetto ricorso.

IV.SULL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.



Con la sentenza n. 291/2018 l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova ha stabilito che: *“Ritiene questa Corte che il contraddittorio dovesse essere integrato nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie degli ambiti scolastici delle regioni in questione.*

Infatti occorre considerare che la ricorrente ha chiesto che venisse dichiarato il suo diritto al trasferimento su posto di scuola primaria, negli Ambiti delle province di Brindisi, o di Taranto, o di Bari, secondo l'ordine delle preferenze espresso nella domanda, posto conferito ad altro aspirante avente punteggio inferiore o pari al suo, nei posti disponibili per i movimenti dell'a.s. 2016/2017, con la conseguenza che l'accoglimento di tale domanda verrebbe ad influire, anche per gli anni scolastici successivi al 2016/2017, su quei soggetti la cui posizione si è già consolidata a seguito dell'assegnazione di una sede compresa nell'ambito che la ricorrente mira ad ottenere, soggetti tra l'altro i cui nominativi si evincono dai bollettini dei trasferimenti prodotti dalla ricorrente sub doc. 3, 4 e 5 del ricorso di primo grado”.

Alla luce delle predette statuizioni si chiede sin d'ora di essere autorizzati ex art. 151 c.p.c. dall'Ecc.mo Tribunale della Spezia all'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Tanto in quanto la notificazione nei modi ordinari sarebbe sommamente difficile per il rilevante numero dei controinteressati, infatti si tratterebbe di svariate centinaia di docenti.



In alternativa sempre a causa dell'eccessivo numero dei controinteressati individuati dall'Ecc.ma Corte di Appello di Genova si chiede ex art. 150 c.p.c. di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami.

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale del Lavoro della Spezia, in funzione di Giudice Unico, riconosciuta la propria competenza e previi gli incumbenti di legge, voglia accogliere il presente e riassunto ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita dall'1.9.2016 su posto di scuola primaria (comune o lingua inglese) negli Ambiti delle province di Brindisi in via principale, Taranto in via graduata e Bari in via ulteriormente graduata, ovvero secondo l'ordine delle preferenze di Ambito territoriale espresso nella domanda, posto conferito ad altro aspirante fornito di punteggio inferiore o pari (salvi i criteri di preferenza a parità di punteggio) o comunque disponibili per i movimenti dell'a.s. 2016/17, previa disapplicazione di ogni atto e provvedimento, anche generale, a tanto ostativo ed annullamento degli atti contrattuali contestati.

Con condanna delle Amministrazioni convenute ad adottare i provvedimenti necessari per il trasferimento della ricorrente negli Ambiti richiesti.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre ad accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria si producono:

- 1) Sentenza n. 291/2018 della Corte di Appello di Genova;
- 2) Copia stralcio domanda di mobilità di Cutrino Fausta;



il fascicolo di parte del ricorso n.466/2017 proposto dalla ricorrente innanzi al Tribunale della Spezia contenente:

- 1) Copia domanda di trasferimento della ricorrente con validazione del punteggio;
- 2) Copia contratto di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente;
- 3) Copia stralcio trasferimenti fase C (ambito nazionale) scuola primaria a.s. 2016/17 per la provincia di Brindisi;
- 4) Copia stralcio trasferimenti fase C (ambito nazionale) scuola primaria a.s. 2016/17 per la provincia di Taranto;
- 5) Copia stralcio trasferimenti fase C (ambito nazionale) scuola primaria a.s. 2016/17 per la provincia di Bari;
- 6) Copia pec del MIUR di trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Piemonte 11, del 29.07.2016;
- 7) Copia pec del 24.08.2016 del MIUR di assegnazione della ricorrente presso l'Istituto 2° Circolo Valenza (Ambito PIE0000011);
- 8) Copia istanza per il tentativo di conciliazione inviato all'UST di Lecce;
- 9) Copia proposta di conciliazione UST di Lecce del 30.08.2016;
- 10) Copia domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/17 della ricorrente;
- 11) Copia certificato di servizio di assegnazione provvisoria della ricorrente presso l'Istituto Comprensivo Statale n. 1 di La Spezia;
- 12) Copia decreto dell'USR Puglia del 23.02.2016 di composizione degli Ambiti territoriali;
- 13) Stralcio O.M. n. 241/2016;



- 14) Stralcio CCNI mobilità 8.4.2016, con allegato 1;
- 15) Copia ordinanza del Tribunale di Trani n. cron. 28744/2016, del 16.09.2016, R.G. n. 5890/2016;
- 16) Copia ordinanza del Tribunale di Pavia dell'11.11.2016, R.G. n. 1416/2016;
- 17) Copia ordinanza del Tribunale di Venezia n. cron. 6962/2016, del 24.11.2016, R.G. n. 2010/2016;
- 18) Copia ordinanza del Tribunale di Ravenna cron. n. 3683/2016, del 15.11.2016, R.G. n. 879/2016;
- 19) Ricorso ex art. 409 c.p.c. notificato.

Il fascicolo di parte nel giudizio di appello n. 133/2018 della Corte di Appello di Genova contenente:

- 1) Copia sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, n. 248/2017;
- 2) Ricorso in appello del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- 3) Copia atto n. 9823, del 17.11.2017, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi;
- 4) Copia pec dell'1.06.2018;
- 5) Copia sentenza del Tribunale di Venezia 11.05.2017, n. 288/2017;
- 6) Copia sentenza del Tribunale di Brescia 1.06.2017, n. 747/2017;
- 7) Copia sentenza del Tribunale di Forlì del 12.07.2017, n. 211/2017;
- 8) Copia ordinanza del Tribunale di Latina del 14.03.2017;
- 9) Copia stralcio domanda di mobilità di Cutrino Fausta;
- 10) Memoria di costituzione.



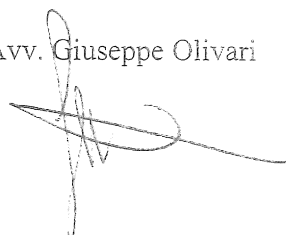
In via istruttoria si chiede, ove occorra, ammettere l'interrogatorio dei Dirigenti pt. degli Uffici Scolastici di Brindisi, Taranto e Bari o loro delegati, sulle circostanze della narrativa in fatto di cui ai punti da 1) a 7) del riassunto atto preceduti dalla locuzione "vero che", espunti giudizi e valutazioni.

Sempre in via istruttoria si chiede inoltre, ove occorra, che sia assunta presso gli Enti e Uffici Scolastici competenti, anche centrali, ogni ulteriore documentazione, informazione e produzione dovesse risultare necessaria al fine dell'accertamento della verità e della decisione, anche in applicazione dell'art. 421 c.p.c..

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

Lecce-La Spezia, 26.09.2018

Avv. Giuseppe Olivari





TRIBUNALE DELLA SPEZIA

n. 1327 del 2018 R.G.L.

Il Giudice monocratico,
in funzione di Giudice del lavoro,
nella persona del dottor Giampiero Panico,

letto il ricorso di cui in epigrafe,
vista l'istanza di determinazione delle modalità della notifica allegata al ricorso,
visto l'art. 415, c.p.c.,
visto ed applicato l'art. 151, c.p.c.,

FISSA

la comparizione avanti a sé delle parti per l'udienza del giorno 4 febbraio 2019, ore 9:00;

DISPONE

che, nei confronti del convenuto MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (M.I.U.R.) la notifica avvenga, a cura del ricorrente, nei rispetto dei termini di legge, per le vie ordinarie come per legge;

AUTORIZZA E DISPONE

che la notifica agli altri convenuti avvenga, a cura di parte ricorrente, nel rispetto dei termini di legge, per via telematica mediante inserimento del ricorso, dell'istanza di determinazione delle modalità della notifica e del presente decreto nell'area tematica predisposta dal M.I.U.R. sul proprio sito istituzionale e destinata alle notifiche per pubblici proclami;

PREAVVERTE

tutti i convenuti di costituirsi almeno dieci giorni prima della sovra fissata udienza per non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 416, c.p.c..

Manda la Cancelleria.

La Spezia, 30/11/2018.

IL GIUDICE
(Giampiero Panico)



Avv. GIUSEPPE OLIVARI
Corte degli Adorni, 6
73100 Lecce
Tel. 0832248580-Cell. 3398114094
Pec: olivari.giuseppe@ordavvle.legalmail.it

L'avv. Giuseppe Olivari (C.F. LVRGPP76D06D883J), del foro di Lecce, nella sua qualità di difensore della sig.ra SCARATI MARIA ANGELA, nata a San Pietro Vernotico (BR) il 14.06.1976, residente a Lecce (LE) alla via Milizia n. 35, C.F. SCRMNG76H54I119O, dichiara ed attesta ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014, che l'antescritta copia analogica dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza cronol. n. 4109/2018, emesso in data 30.11.2018 dal Tribunale della Spezia, nel procedimento R.G. n. 1327/2018, è estratta dal fascicolo informatico n. 1327/2018 del Tribunale della Spezia ed è conforme all'originale presente nello stesso.

Lecce-La Spezia, 05.12.2018

Avv. Giuseppe Olivari